



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **12/12/2023** ore **19:00** Atto n. **45**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 12

	PRESENTI	ASSENTI
1) BOTTANI CARLO	X	-
2) APORTI FRANCESCO	X	-
3) BAZZI ANNALISA	-	X
4) CHIAVENTI PIETRO	X	-
5) CHILESI BARBARA	X	-
6) DI VITO MATTIA GERONIMO	X	-
7) GAZZANI MASSIMILIANO	X	-
8) PALAZZI MATTIA	X	-
9) PANIZZI DONATELLA	X	-
10) PERLARI LUCA	X	-
11) TERZI CLAUDIO	X	-
12) TORCHIO GIUSEPPE	X	-
13) VOLPI ENRICO	X	-

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Franceschina Bonanata

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022 E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATO NEL 2022.
APPROVAZIONE

DECISIONE

Si approva la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2022 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2022.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, di seguito T.U.S.P., come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. che prevede:

- ✓ al comma 1 che, fatta salva la revisione straordinaria ex art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- ✓ al comma 4, che le amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente;
- ✓ che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RICORDATO che:

- ✓ ai sensi dell'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ✓ le pp.aa., fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, volte:
 - alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - alla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
 - alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - a servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "... *tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*".

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

PRESO ATTO che:

- ✓ la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e al Ministero dell'economia e delle finanze, struttura a cui compete il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 del T.U.S.P.;
- ✓ in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dalla stessa compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

ISTRUTTORIA

VERIFICATO che:

- ✓ per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. il Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 41 del 23 ottobre 2017, ha deliberato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e ha provveduto ad effettuare le comunicazioni previste per legge;
- ✓ per effetto del citato art. 20, comma 1 del T.U.S.P., il Consiglio provinciale, con propri provvedimenti ha deliberato le ricognizioni ordinarie di tutte le partecipazioni possedute:
 - alla data del 31 dicembre 2017 – delibera n. 61 del 14 dicembre 2018,
 - alla data del 31 dicembre 2018 – delibera del n. 57 del 17 dicembre 2019,
 - alla data del 31 dicembre 2019 – delibera n. 47 del 30 novembre 2020,
 - alla data del 31 dicembre 2020 – delibera n. 45 del 25 ottobre 2021,
 - alla data del 31 dicembre 2021 - delibera n. 54 del 5 dicembre 2022,ed ha provveduto ad effettuare le comunicazioni previste per legge;
- ✓ con il presente provvedimento si effettua analoga ricognizione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2022 e si rendiconta lo stato d'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2022;
- ✓ per ciascuna partecipazione detenuta è stato istruito un esame ricognitivo, utilizzando lo schema contenuto negli “*Indirizzi*” e gli “*schemi*” approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro in accordo con la Corte dei Conti;
- ✓ la ricognizione fornisce il quadro di sintesi di ciascuna partecipazione, che conclude con le motivazioni sottostanti il mantenimento o i piani di razionalizzazione da porre in essere a seguito della presente revisione ordinaria.

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 141 del 6 dicembre u.s. che, in ottemperanza al d. lgs. n.201 del 23/12/2022, ha approvato la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati da Provincia di Mantova, individuando in tal senso il solo servizio di interesse economico generale di livello locale a rete denominato *Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova* affidato all'azienda speciale “*Ufficio d'ambito della provincia di Mantova*”

PRESO ATTO, pertanto, che il dettato di cui all'art. 30 del citato D.lgs 201/2022 (la relazione di *Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali* costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 nel caso di servizi affidati a società in house) non trova attuazione relativamente alla presente ricognizione.

ESAMINATO, pertanto:

- ✓ la ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2022 contenuta nell'allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ✓ lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione 2022, contenuto nell'allegato “B” alla presente deliberazione, che pure ne costituisce parte integrante e sostanziale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nelle schede delle singole partecipazioni di cui all'allegato “A”, rispetto alle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2022, l'esito della ricognizione è quello risultante dal presente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione società	Esito della ricognizione o Stato della società
1	A.G.I.R.E. s.r.l. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
2	MANTOVA ENERGIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Messa in liquidazione
3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Recesso dalla società
4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento senza interventi
5	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Mantenimento senza interventi
6	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento senza interventi
7	DISTRETTO RURALE S.R.L.	Messa in liquidazione
8	VALDARO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Già in liquidazione alla data di entrata in vigore del TUSP

VALUTATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO:

- ✓ del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- ✓ delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

RICHIAMATO le motivazioni a supporto delle decisioni in merito ad ogni singola partecipazione, derivanti dall'allegato "A" al presente atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

RICHIAMATO:

- ✓ l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del T.U.E.L.
- ✓ il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo), con particolare riferimento all'art.20;
- ✓ il Codice civile – art. 2359 - Società controllate e società collegate;
- ✓ la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;
- ✓ gli *Indirizzi e gli Schemi del Dipartimento del tesoro Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti* per la redazione del presente provvedimento pubblicati sull'apposito Portale;
- ✓ le precedenti deliberazioni del Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre

2016, n. 61 del 14 dicembre 2018 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, n. 57 del 17 dicembre 2019 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018, n. 47 del 30 novembre 2020 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019, n. 45 del 25 ottobre 2021 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020 e n. 54 del 5 dicembre 2022 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2021;

- ✓ Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”;
- ✓ Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto”;
- ✓ l’articolo 26 del vigente statuto della Provincia intitolato “*Competenze del Consiglio*”;
- ✓ gli artt.34 e 34 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale, modificato e approvato con deliberazione consiliare n.9 del 2020, in vigore dal 30 giugno 2020.

SENTITO la Conferenza dei Capigruppo che ha preso in esame tutti i documenti summenzionati.

PARERI

VISTO il parere di regolarità istruttoria espresso dal responsabile di elevata qualificazione del servizio *Programmazione e controllo, raccolta ed elaborazione dati - partecipate*, dr.ssa Roberta Righi, incaricata con provvedimento prot. n. 54008 del 20/10/2021.

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267, intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, da:

- ✓ Segretario Generale, dirigente del servizio *Programmazione e controllo, raccolta ed elaborazione dati - partecipate* dr.ssa Franceschina Bonanata, in ordine alla regolarità tecnica.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

DATO ATTO che la seduta deliberativa si è svolta in modalità ibrida, sia in presenza che telematica mediante ricorso al servizio in cloud “Consigli Cloud”, come previsto dagli artt. 34 e 34 bis del Regolamento del Consiglio Provinciale, in vigore dal 15 giugno 2021.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Tutto ciò premesso,
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

Presenti 12, Votanti 12

Favorevoli: n.12 Bottani, Aporti, Chiaventi, Chilesi, Di Vito, Gazzani,
Palazzi, Panizzi, Perlari, Terzi, Torchio, Volpi

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE*, per le motivazioni meglio esposte in premessa e qui richiamate *per relationem*, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2022, contenuta nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. *DI DARE ATTO* che l'esito della ricognizione è quello risultante dal seguente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione società	Esito della ricognizione o Stato della società
1	A.G.I.R.E. s.r.l. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
2	MANTOVA ENERGIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Messa in liquidazione
3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Recesso dalla società
4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento senza interventi
5	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Mantenimento senza interventi
6	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento senza interventi
7	DISTRETTO RURALE S.R.L.	Messa in liquidazione
8	VALDARO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Già in liquidazione alla data di entrata in vigore del TUSP

3. *DI APPROVARE* lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione 2022, contenuto nell'allegato "B" alla presente deliberazione, che pure ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. *DI PRECISARE* che tale provvedimento costituisce atto d'indirizzo programmatico in materia di società partecipate per le procedure amministrative da intraprendere da parte dei competenti servizi provinciali per l'attuazione di quanto deliberato.

5. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione a tutte le società partecipate dalla Provincia.

6. *DI COMUNICARE* l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA

Il Presidente BOTTANI dà la parola al Segretario Generale Dr.ssa Franceschina Bonanata che illustra la proposta di deliberazione, come da registrazione audio video integrale della seduta, conservata a norma di legge.

Indi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono al dibattito, come da registrazione audio video integrale conservata a parte, i Consiglieri Palazzi, Terzi, il Presidente Bottani, il Segretario Bonanata e la Dirigente del Servizio Economico Finanziario Arduini.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Franceschina Bonanata

IL PRESIDENTE

Bottani Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni